

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/885 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2019****che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni che devono essere fornite da un terzo che chiede l'autorizzazione a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero consentire all'autorità competente di valutare se e in quale misura il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Un terzo autorizzato sarà in condizione di fornire servizi di valutazione STS in tutta l'Unione. La domanda di autorizzazione dovrebbe quindi identificare in maniera esaustiva il terzo in questione, l'eventuale gruppo cui appartiene e l'ambito delle sue attività. Per quanto riguarda i servizi di valutazione STS da fornire, la domanda dovrebbe indicare la portata prevista di tali servizi nonché il loro ambito geografico.
- (3) Per facilitare l'uso efficace delle risorse dell'autorità competente destinate al processo di autorizzazione, ciascuna domanda di autorizzazione dovrebbe contenere una tabella che indichi chiaramente ogni documento presentato e la relativa pertinenza rispetto alle condizioni che devono essere soddisfatte per la concessione dell'autorizzazione.
- (4) Per consentire all'autorità competente di verificare che le commissioni applicate dal terzo abbiano carattere non discriminatorio e siano sufficienti e idonee a coprire i costi di fornitura dei servizi di valutazione STS, come imposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulle politiche e i criteri di fissazione del prezzo, sulle strutture delle commissioni e sugli schemi tariffari.
- (5) Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo sia in grado di garantire l'integrità e l'indipendenza del processo di valutazione STS, tale terzo dovrebbe fornire informazioni sulla struttura di tali controlli interni. Inoltre, per consentire all'autorità competente di valutare se le salvaguardie operative inerenti al processo di

⁽¹⁾ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

